

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER LA CONCESSIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI LOCALI O MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO A VALERE SUL FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ISTITUITO DALL'ART.11 DL 39/09 (conv. dalla L.77/09) - OCDPC 780/2021 E D.G.R. 757/2023.

[D.L. 39 del 28/04/2009 (conv. dalla Legge 24/06/2009 n. 77) - art. 2, comma 1, lettera b) OO.PP.CC.MM. NN. 3907/2010 e successive - D.G.R. n°757 del 18/12/2023 in BURC n° 4 del 08/01/2024]

1. PREMESSE

1.1. L'articolo n.11 "Interventi per la prevenzione del rischio sismico" del D.L. 28 aprile 2009, n.39 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77, recante *"interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*, ha istituito un fondo per il finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio sismico (c.d. "Fondo per la prevenzione del rischio sismico") su tutto il territorio nazionale, articolato su sette annualità (2010 – 2016), la cui attuazione è stata affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso specifiche Ordinanze.

Con le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (nel seguito: OOPCM) n. 3907/2010 e n. 4007/2012, nonché con le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (nel seguito: OCDPC) n.52/2013, n. 171/2014, n.293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018 sono stati disciplinati gli indirizzi e criteri generali per l'erogazione dei contributi di cui al predetto fondo, demandando alle Regioni la disciplina di dettaglio e sono state trasferite alla Regione Campania, attraverso distinti decreti di ripartizione, risorse per complessivi € 129.096.242,62.

In seguito, l'OCDPC n. 675 del 18 maggio 2020, recante *"Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018"*, ha regolamentato, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse "non utilizzate" del Fondo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

Infine:

- con l'**OCDPC n.780 del 20 maggio 2021** (pubblicata in G.U. n.143 del 17/06/2021) sono stati disciplinati i fondi per le annualità 2019, 2020 e 2021;

- con l'OCDPC n.978 del 24 marzo 2023 (pubblicata in G.U. n.86 del 12/04/2023), sono stati disciplinati i fondi per le annualità 2022 e 2023. Inoltre, la suddetta Ordinanza ha inciso sulle Ordinanze precedenti introducendo modifiche alle modalità del Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale, alla Revoca delle risorse di precedenti annualità e alla Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità (artt.18, 20 e 21).

1.2. L'attuazione del programma degli interventi su edifici pubblici è finora avvenuta attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania di quattro manifestazioni di interesse rivolte ai Comuni inseriti nell'allegato 7 dell'OPCM3907/09 e ss. (comuni per i quali l'accelerazione massima al suolo «a_g» risulti maggiore di 0.125g), approvate con Decreti Dirigenziali n.96/2011, n.1280/2016, n.15/2018 e n.102/2022 in attuazione degli atti di indirizzo di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale: n°118 del 27/05/2013 (BURC n°29 del 03/06/2013), n°814 del 23/12/2015 (BURC n°1 del 04/01/2016), n°482 del 31/08/2016 (BURC n° 63 del 26/09/2016), n°800 del 29/11/2018, n°188 del 04/05/2021 (BURC n° 50 del 17/05/2021).

1.3. **Con la presente procedura (nel seguito: manifestazione di interesse) si intende formare degli elenchi di interventi strutturali finanziabili con le risorse relative al triennio 2019-2021 di cui all' Ordinanza 780/2021, conformemente a quanto stabilito con la D.G.R. n°757 del 18/12/2023 (BURC n° 4 del 08/01/2024). In particolare, nella D.G.R. n°757/2023 sono indicate le risorse disponibili pari a €17.267.821,38 (si veda la voce "Lett.b-Edifici Pubblici" presente nella tabella riportata nel "preso atto") e le linee di indirizzo a cui la presente manifestazione di interesse è conformata (si veda l'AII. B-INDIRIZZI E CRITERI).**

1.4. Nella presente manifestazione di interesse si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 17/01/2018 e alle altre N.T.C. vigenti in funzione dello stesso decreto o che aggiornano il D.M. 17/01/2018 (nel seguito: NTC).

2. AMMINISTRAZIONE TITOLARE DELLA PROCEDURA

2.1. Giunta Regionale della Campania - Staff 91 Tecnico Operativo della Direzione Generale 50.18. *Lavori Pubblici e Protezione Civile* - via De Gasperi n.28, 80133 Napoli (nel seguito: Ufficio) - pec: staff.501891@pec.regione.campania.it.

3. RISORSE DISPONIBILI E FONTE DI FINANZIAMENTO

3.1. La fonte di finanziamento è rappresentata dalle risorse trasferite dal Dipartimento della Protezione Civile per le annualità 2019-2021 (*Ordinanza 780/2021*), assegnate alla

Regione Campania con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2021 (pubblicato in G.U. n.193 del 13/08/2021).

3.2. Per l'attuazione del presente avviso, la Regione Campania ha destinato l'importo di **€17.267.821,38**, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.757/2023, presenti nel capitolo di uscita U01230 del bilancio regionale EF2024 correlato al capitolo di entrata E01326.

4. OGGETTO DELLA PROCEDURA

4.1. In attuazione di quanto previsto dall'OCDPC n. 780/2021 (art.2, comma 1, lettera b), il presente avviso è finalizzato all'individuazione di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, di **proprietà dei Comuni**, a cui destinare contributi per la prevenzione del rischio sismico attraverso interventi strutturali di **tipo locale o di miglioramento sismico o adeguamento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione**.

5. SOGGETTI AMMESSI

5.1. Possono presentare domanda di contributo i **Comuni** (di seguito: richiedenti) **proprietari** di edifici e infrastrutture strategiche di interesse regionale di cui al *paragrafo 6*, che ricadono nell'elenco di cui all'allegato 7 dell'Ordinanza n.780/2021 (accelerazione massima al suolo « a_g » maggiore di 0,125g – si veda ALL. A estratto dall'allegato 7).

5.2. Ciascun Comune può presentare un numero massimo di istanze indicato nella seguente tabella:

<i>Popolazione residente all'ultimo censimento ISTAT</i>	<i>(n_{max}) numero max di istanze presentabili¹</i>
<i>$ab \leq 10.000$</i>	2
<i>$10.000 < ab \leq 50.000$</i>	4
<i>$50.000 < ab \leq 100.000$</i>	6
<i>$ab > 100.000$</i>	8

Tab.1

Le istanze presentate in numero superiore a quello indicato nella tab.1 saranno inserite nell'elenco di quelle escluse (elenco B).

5.3. Le istanze ammissibili a contributo verranno inserite in un **elenco A**, articolato - come meglio specificato al *paragrafo 13.2.1.* - in due sub elenchi (**A1 e A2**).

¹ Nel caso in cui l'immobile si compone di più unità strutturali giuntate, va conteggiata un'unica istanza allorché la destinazione d'uso dell'intero immobile risulti funzionalmente omogenea e strategica. Nel caso di edifici isolati vanno conteggiate distinte istanze, anche se gli edifici hanno la stessa destinazione d'uso.

6. CATEGORIE DI OPERE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

6.1. Le categorie di edifici e infrastrutture **strategiche** di interesse regionale, definite (ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274) dalla delibera di Giunta Regionale n.3573 del 5/12/2003 (B.U.R.C. n. 4 del 26/01/2004), sono finanziabili limitatamente a:

6.1.1. **edifici strategici destinati al coordinamento degli interventi, dei Comuni di riferimento dei Contesti Territoriali (di cui alla DGR n.422/2021);**

6.1.2. **edifici strategici che ospitano:** un Centro Operativo Misto (**C.O.M.**), un Centro Operativo Comunale (**C.O.C.**), altre tipologie di edifici strategici (es.: centri di accoglienza, centri di ricovero, ecc.);

6.1.3. **opere infrastrutturali** (limitatamente a ponti e viadotti) **strategiche.**

6.2. Nell'ambito delle categorie, di cui al *paragrafo 6.1.*, gli interventi di prevenzione strutturale oggetto della presente procedura devono riguardare costruzioni:

6.2.1. sulle quali sia stata effettuata una verifica sismica (art.17, co.1, Ordinanza n.780/2021) eseguita ai sensi dell'OPCM n.3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che la verifica sismica deve riguardare l'intera unità strutturale, ed è richiesta anche nei casi in cui si intenda effettuare interventi di rafforzamento locale, ovvero demolizioni e ricostruzioni;

6.2.2. la cui funzione strategica sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato;

6.2.3. il cui indicatore di rischio α pre-intervento, calcolato come indicato al *paragrafo 9*, risulta inferiore o uguale a 0,80;

6.2.4. interamente o prevalentemente di proprietà pubblica comunale.² Nel caso di prevalente proprietà pubblica, il contributo è commisurato alla volumetria di proprietà pubblica³; nel caso di comproprietà con altri soggetti, pubblici o privati, il Comune richiedente deve acquisire dagli altri comproprietari l'assenso all'esecuzione dell'intervento.

6.3. Qualora il Comune intenda inserire un edificio o un'opera infrastrutturale nel piano di protezione civile, deve provvedere ad approvare la variante al piano entro la data di presentazione dell'istanza. A tale proposito è opportuno specificare che resta ferma la responsabilità, in capo al Comune, di garantire che, nelle more dell'eventuale concessione del contributo (e connessa esecuzione dei lavori), sia in altro modo assicurato lo svolgimento delle funzioni di gestione dell'emergenza che si intendono allocare nell'immobile oggetto di richiesta di contributo. Resta fermo, inoltre, che la verifica sismica

² In caso di comproprietà con altri enti pubblici o con privati, la quota di proprietà comunale deve essere maggiore del 50%.

³ Ovvero alla volumetria di proprietà comunale sommata a quella di proprietà di altri enti pubblici.

e il progetto dovranno essere necessariamente adeguati ai parametri previsti per gli edifici strategici (classe d'uso IV).

6.4. Possono essere **ammesse a contributo esclusivamente** quelle opere per le quali, alla data di scadenza di presentazione dell'istanza di partecipazione, il comune proprietario sia dotato della **verifica sismica** dell'intero manufatto e del **documento di indirizzo della progettazione** (art.41, co.2, Dlgs.36/2023 e art.3 dell'All. I.7 allo stesso Dlgs – nel seguito: **DIP**) approvato con deliberazione della Giunta Comunale. In alternativa al DIP è ammessa anche la partecipazione con un **progetto di fattibilità tecnico-economica** (art.41, co.6, Dlgs.36/2023 – nel seguito: **PF**) o **esecutivo** (art.41, co.8 – nel seguito: **PE**), approvato con apposito provvedimento.⁴

Il **DIP** o il progetto (**PF** o **PE**) deve prevedere interventi:

- per i quali non si presenti nessuna delle cause di esclusione di cui al *paragrafo 11*;
- di tipologia ammissibile ai sensi del *paragrafo 7*;
- che restituiscano un'opera agibile, fruibile e funzionante rispetto al carattere strategico dell'opera.

6.5. Considerando che la redazione del PE potrebbe comportare un declassamento della tipologia di intervento (ad esempio, da miglioramento sismico a intervento di rafforzamento locale) rispetto a quanto previsto nel DIP o nel PF, con conseguente riduzione dell'importo del contributo concesso, **si esclude il ricorso all'appalto integrato (come definito dall'art. 44 del DLgs. 36/2023).**

7. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI

7.1. Gli interventi ammissibili a contributo, come indicato nell'Ordinanza 780/2021, rientrano nelle seguenti categorie:

7.1.1. **Interventi di rafforzamento locale** (art. 16, co. 1), per i quali è strettamente necessario rispettare le condizioni di applicabilità di cui all'allegato 5 dell'Ordinanza. Rientrano nella fattispecie definita come **“riparazioni o interventi locali”** gli interventi finalizzati a ridurre o eliminare comportamenti di singoli elementi o parti strutturali che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali. Poiché la finalità primaria dell'intervento locale è quella di incrementare la capacità sismica degli elementi o delle parti strutturali, non risultano finanziabili le lavorazioni unicamente riconducibili alla messa in sicurezza di elementi non strutturali⁵, se non

⁴ Salvo che il comune non sia in possesso di PE già validato è preferibile che la partecipazione alla presente procedura avvenga sulla scorta del DIP. Infatti, in tal caso, tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 19 dell'Ordinanza 780/2021, la revoca dei contributi di cui un comune dovesse risultare assegnatario, potrà essere evitata provvedendo all'affidamento del PF o del PE entro la data del 16/09/2024; diversamente, se si partecipa alla manifestazione di interesse con il PF o PE, il comune assegnatario dovrà, entro la data indicata, provvedere alla stipula del contratto di appalto.

⁵ Esempio: interventi antisfondellamento dei solai, fissaggi di apparecchiature o macchinari, sistemi antiribaltamento dei muri di tompagno.

sono accompagnate da un aumento di capacità di risposta al sisma di elementi o parti strutturali.

Pur non essendo obbligatoriamente previsto dalle NTC, anche per gli interventi di rafforzamento locale si prescrive, a supporto delle scelte progettuali da definire nel progetto esecutivo, l'elaborazione della verifica sismica post-intervento riferita all'intero organismo strutturale con individuazione del valore post-intervento dei rapporti capacità/domanda (ζ_E).⁶

7.1.2. Interventi di adeguamento o miglioramento sismico per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento. I suddetti interventi devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

7.1.2.1. nel caso di miglioramento sismico (art.16, co.4), un valore minimo post-intervento dei rapporti capacità/domanda (ζ_E) pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento relativo del rapporto capacità/domanda espresso in percentuale, pari almeno al 20% rispetto alla condizione precedente l'intervento ($\zeta_{Epost} - \zeta_{Epre} \geq 20\% \zeta_{Epre}$);

7.1.2.2. nel caso di adeguamento sismico, le vigenti norme tecniche prevedono, per le opere in classe d'uso IV, un valore minimo post-intervento dei rapporti capacità/domanda (ζ_E) pari all' 80%.

I rapporti tra capacità e domanda (art.16, co.4), per gli interventi sugli edifici, sono quelli relativi allo Stato Limite Ultimo di salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno; invece, per quanto riguarda gli interventi sulle opere infrastrutturali, è sufficiente fare riferimento unicamente al rapporto relativo allo Stato Limite Ultimo di salvaguardia della Vita.

Al riguardo si richiama quanto previsto dall'art.16, co.5 dell'OCDPC n°780/2021: *"Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali deve presentare un'attestazione circa il raggiungimento dei rapporti capacità/domanda minimi prescritti. Per gli interventi sugli edifici, il progettista deve determinare e attestare la classe di rischio prima e dopo l'intervento, secondo le modalità definite dalle "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle Costruzioni" allegate al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n. 65 del 7 marzo 2017. Il progettista deve altresì sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e riferite alle condizioni prima e dopo l'intervento, nelle schede di sintesi di cui all'articolo 2, comma 9, e inviarle alla Regione. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ricondotta a intervento di rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione. [...]"*.

⁶ Tale prescrizione opera esclusivamente se il richiedente intende partecipare alla manifestazione di interesse con DIP o PF.

Analogamente nel caso in cui dalla progettazione emerga l'impossibilità di raggiungere, tramite l'adeguamento sismico, la percentuale dell'80% (come indicata nelle NTC), la tipologia d'intervento potrà essere ricondotta a miglioramento sismico, laddove ne esistano le condizioni, mediante una nuova progettazione. L'art. 16, co.5 prosegue: "[...] L'intervento dovrà essere debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, e comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all'articolo 15, comma 1, lettera a),[...]".

7.1.3. Interventi di demolizione e ricostruzione (art.16 co.6). Gli interventi devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia:

7.1.3.1. superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento si deve considerare il solo volume esistente;

7.1.3.2. non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento può essere considerato l'intero volume esistente;

7.1.3.3. inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale può essere il volume ricostruito maggiorato del 25%.

A seguito della demolizione la ricostruzione deve avvenire di regola nello stesso sito. In alternativa è ammessa (art.2, co. 1 lett.b) la **delocalizzazione, previa demolizione dell'esistente**, solo nel caso che sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario⁷ e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza (art.14 dell'Ordinanza). È altresì ammessa (art.2, co. 1 lett.b) la **delocalizzazione senza la demolizione** dell'edificio esistente solo nel caso di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 s.m.i., purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti.

7.2. Non rientrano tra gli interventi ammissibili quelli che si configurano come sopraelevazione di edificio esistente.

8. COSTO CONVENZIONALE

8.1. Per gli interventi di rafforzamento locale, di miglioramento/adeguamento sismico e di demolizione e ricostruzione, **il costo convenzionale di intervento**, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima onnicomprensiva (anche di IVA):

⁷ Tale divieto riguarda la costruzione di: a) edifici strategici; b) edifici rilevanti (salvo che la realizzazione di questi ultimi garantisca un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza).

- 8.1.1. **rafforzamento locale:** 125 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- 8.1.2. **miglioramento/adequamento sismico:** 187,50 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- 8.1.3. **demolizione e ricostruzione:** 250 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

Nel caso in cui il **volume dell'edificio da ricostruire risultasse differente da quello da demolire**, il contributo massimo concedibile sarà calcolato così come indicato al *paragrafo 7.1.3.*

9. CONTRIBUTO CONCEDIBILE

9.1. Il contributo massimo concedibile è pari ad una quota del costo convenzionale d'intervento (comprensivo di IVA), dipendente dall'esito della verifica sismica; la quota è determinata in funzione del rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato.

Più in particolare, definito con:

- α_{SLV} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita⁸
- α_{SLD} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno⁸

calcolati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con le NTC, il contributo massimo concedibile è pari a:

- **100%** del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;
- **0%** del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;
- **$[(380 - 400\alpha)/3]$ %** del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$.

dove per α si intende il minore tra α_{SLD} ed α_{SLV} nel caso di edifici, α_{SLV} nel caso di opere infrastrutturali⁹.

In ogni caso, il contributo concedibile per ogni singolo intervento non può superare l'importo massimo di € 2.000.000,00 onnicomprensivo.

⁸ Si noti che α corrisponde a ζ_E come definito dalle NTC.

⁹ Si noti che i valori degli indicatori di rischio α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dalle vigenti NTC, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata da previgenti norme (da OPCM 3274/2003 in poi), devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Le spese tecniche (progettazione, direzione, sicurezza e collaudo lavori, compresi gli incentivi eventualmente spettanti ex art.45, D.Lgs. 36/2023) sono ammissibili per un massimo del **15%** dei lavori a base d'asta.

Qualora il costo dell'intervento risultasse maggiore del massimo concedibile, il richiedente deve obbligatoriamente garantire la copertura finanziaria della parte eccedente con propri fondi di bilancio o altre risorse (nel seguito: cofinanziamento).

9.2. Non sono concedibili contributi finalizzati a sostenere costi diversi da quelli relativi agli interventi strutturali (di rafforzamento locale, di miglioramento/adequamento sismico o di demolizione e ricostruzione) comprensivi dei costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali; a titolo esemplificativo, non sono concedibili somme per:

- acquisizione aree o immobili;
- le verifiche sismiche;
- spese tecniche (es.: di progettazione, per indagini, direzione lavori e collaudo) diverse da quelle strettamente connesse all'esecuzione delle opere strutturali (come quelle riferite alla diagnosi energetica, all'acustica, ecc.) o comunque già sostenute prima della presentazione della domanda;
- spese per allestimenti e arredi;
- spese per il trasferimento temporaneo o per affitto degli Uffici;
- spese per contenziosi, accordi bonari e simili.

9.3. La realizzazione dell'intervento proposto deve restituire un'opera agibile, funzionale e fruibile, indipendentemente dal contributo massimo concedibile dalla Regione, che comunque non potrà essere superiore all'importo indicato al *paragrafo 9.1*.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

10.1.1 Comuni interessati al presente avviso dovranno trasmettere, **a pena di esclusione**, la propria manifestazione di interesse a ricevere il contributo inviando la relativa istanza di partecipazione (ALL. B1), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Comune o da suo delegato (nel caso di delega alla sottoscrizione digitale occorre presentare il modello di delega di cui all'allegato B2), alla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – Direzione Generale 50.18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – *Staff 91 Funzioni di supporto tecnico-operativo all'indirizzo p.e.c.: staff.501891@pec.regione.campania.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del 40° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.*

Nel caso in cui il termine suddetto venga a scadenza in giorno festivo o non lavorativo (sabato e domenica), lo stesso si intende differito al primo giorno successivo lavorativo.

10.2. In caso di interesse a ricevere contributi per più di un intervento (nei limiti di cui al precedente paragrafo 5.2.), occorrerà presentare un'istanza per ogni edificio o opera infrastrutturale per cui si chiede il contributo, a pena di esclusione.

Si ribadisce che in caso di invio di un numero di istanze superiore al massimo consentito, verranno escluse le istanze oltre il numero massimo di cui alla tab.1 del paragrafo 5.2., secondo il criterio cronologico.

Nel caso, invece, in cui venga inviata una pec di trasmissione recante in allegato più di una istanza, tutte le istanze della pec saranno escluse.

10.3. L'invio della domanda di adesione avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non si terrà conto di quelle pervenute dopo la scadenza, anche se sostitutive e/o integrative di istanze già pervenute. L'invio delle domande di adesione oltre il termine ultimo fissato comporta, in ogni caso, l'esclusione dalla procedura delle domande pervenute oltre la scadenza.

10.4. La pec di trasmissione dell'istanza deve riportare in oggetto la dicitura: "**Comune di ...** (indicare il nome dell'Ente) – **Fondo rischio sismico - Manifestazione di interesse interventi su edifici o infrastrutture di proprietà pubblica**".

10.5. È fatto obbligo, a pena di esclusione dalle procedure di selezione, di trasmettere unitamente all'istanza la seguente documentazione:

10.5.1. **verifica sismica** della costruzione ante intervento (sempre necessaria, anche nel caso la richiesta venga effettuata per un intervento di demolizione e ricostruzione o intervento di rafforzamento locale o nel caso di inagibilità statica). Non sono ammesse verifiche effettuate con metodi semplificati non previsti dalle NTC;

10.5.2. **scheda di verifica sismica "L1/L2"** (allegato 2 dell'OCDPC 780/2021 reperibile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03570/sg>). Nel caso di verifiche ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274/03, deve essere fornita ulteriore relazione, sottoscritta dal progettista, illustrante l'aggiornamento degli indici di rischio alle vigenti NTC;

10.5.3. il documento di indirizzo della progettazione (art.41, co.2, Dlgs.36/2023 e art.3 dell'All. I.7 allo stesso Dlgs – **DIP**) o, in alternativa, il progetto di fattibilità tecnico-economica (art.41, co.6 – **PF**) o il progetto esecutivo (art.41, co.8 – **PE**), con i relativi provvedimenti di approvazione e (se prevista) di validazione;

10.5.4. **relazione di sintesi del progetto** sottoscritta dal RUP e strutturata obbligatoriamente come specificato nell'allegato C.

10.6. Qualora le verifiche sismiche e i progetti presentino file di grandi dimensioni, tali da rendere difficoltosa la trasmissione via mail, sarà possibile utilizzare altre applicazioni che consentono la condivisione di cartelle, come OneDrive e/o Google Drive (da tenere attive

per almeno 90 gg dall'invio dell'istanza di partecipazione), avendo cura di comunicare il link per il download degli elaborati. Non è possibile utilizzare WeTransfer.

10.7. Il **quadro economico** (nel seguito: QE) del DIP o del progetto (PF o PE) presentato dal richiedente va articolato come prescritto dall'art.5 dell'All. I.7 al Dlgs.36/2023 (nelle voci a, b, c, d, e del QE); esso può essere a totale carico del Fondo o può prevedere un cofinanziamento, a carico del bilancio del richiedente o di altre risorse.

La quota a carico del Fondo deve finanziare (nelle voci a, b, c, d, e del QE) esclusivamente le opere strutturali e le finiture e gli impianti strettamente connessi, restando a carico del Beneficiario tutte le altre opere e lavorazioni.

In caso di cofinanziamento, il QE totale (nel seguito: QE_{tot}) va suddiviso nel QE relativo alla parte assistita dal contributo (nel seguito: QE_{contr}) e nel QE cofinanziato (nel seguito: QE_{cof}); le voci non riconducibili specificamente all'una o all'altra parte del progetto vanno ripartite, tra QE_{contr} e QE_{cof} , secondo le rispettive percentuali di incidenza rispetto a QE_{tot} .

11. CAUSE DI ESCLUSIONE

11.1. Sono escluse dalla procedura di cui al presente avviso le istanze relative ad edifici o opere infrastrutturali:

- pervenute da soggetti non ammessi (*paragrafo 5*);
- non pervenute nei modi e nei tempi stabiliti nel presente avviso;
- incomplete o contenenti informazioni incongruenti o errate;
- non corredate della documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di partecipazione;
- formulate in maniera difforme rispetto al fac simile di istanza ovvero non contenenti tutti gli elementi o le dichiarazioni previsti nella presente manifestazione di interesse;
- non rispondenti ai criteri e requisiti fissati nella presente manifestazione di interesse;
- non rispondenti ai criteri e requisiti fissati nell' Ordinanza n.780/2021 e norme collegate;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del Comune o suo delegato.

11.2. Non sono ammissibili a contributo interventi relativi a costruzioni:

- ricadenti in aree già classificate R4, eccetto per gli interventi che prevedono la delocalizzazione con ricostruzione in area a rischio inferiore;
- che si trovano allo stato di rudere o di abbandono (collabenti);
- progettate con le NTC del 1984 o seguenti, a meno che il Comune non abbia subito una riclassificazione sismica in senso sfavorevole;

- oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico progettati con le NTC 1984 o seguenti, a meno che il Comune non abbia subito una riclassificazione sismica in senso sfavorevole;
- oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza n.780/2021;
- che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- per le quali il bando o l'avviso con cui si indice la procedura di scelta del contraente sia già intervenuto alla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse.

11.3. Sono esclusi dalla presente procedura gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli c.d. strategici, cioè quelli che nei piani di protezione civile approvati ospitano funzioni strategiche. Si evidenzia che l'eventuale individuazione di un edificio scolastico quale struttura destinata alla gestione dell'emergenza (es. C.O.C., C.C.S.) va adeguatamente valutata in quanto, generalmente, a causa dell'evento sismico, l'interruzione delle attività didattiche potrebbe protrarsi nel tempo per svariati mesi se non addirittura anni.

12. VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

12.1. La formazione degli elenchi finalizzata all'assegnazione dei contributi di cui al *paragrafo 13*, è preceduta dalla verifica di ammissibilità, che consiste nel controllo dell'assenza delle cause di esclusione specificate al *paragrafo 11*.

12.2. Gli interventi risultati ammissibili a contributo saranno ordinati in una graduatoria sulla base dei seguenti criteri, elencati secondo ordine di priorità:

12.2.1. *edificio strategico, destinato al coordinamento degli interventi, del Comune di riferimento di un Contesto Territoriale* (di cui alla DGR n.422/2021)¹⁰, con preferenza per:

12.2.1.1. Comuni nel cui Contesto non risultano Comuni beneficiari di contributi a valere sul Fondo (nelle annualità 2010-2016);

12.2.1.2. (in subordine) Comuni che alla data della manifestazione di interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (nel seguito: CLE) che includa l'edificio a cui si riferisce la domanda;

12.2.2. *edifici strategici che ospitano un Centro Operativo Misto (C.O.M.)*, con preferenza per i Comuni che alla data della manifestazione di interesse abbiano consegnato

¹⁰ BURC n.98 dell'11/10/2021, reperibile al link: <https://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface>

all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della CLE che includa l'edificio a cui si riferisce la domanda;

12.2.3. ponti o viadotti individuati nel piano di protezione civile approvato o altrimenti individuati in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza, con preferenza per:

12.2.3.1. i Comuni il cui territorio ricade, anche solo parzialmente, nella zona di intervento individuata (ai sensi dell'art.2, co.2, del D.L.140/2023) per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

12.2.3.2. (in subordine) Comuni che alla data della manifestazione di interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della CLE che includa l'infrastruttura a cui si riferisce la domanda;

12.2.4. edifici strategici che ospitano un Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con preferenza per:

12.2.4.1. i Comuni il cui territorio ricade, anche solo parzialmente, nella zona di intervento individuata (ai sensi dell'art.2, co.2, del D.L.140/2023) per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

12.2.4.2. (in subordine) Comuni che alla data della manifestazione di interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della CLE che includa l'edificio a cui si riferisce la domanda;

12.2.5. altre tipologie di edifici strategici (es.: centri di accoglienza, centri di ricovero, ecc.), con preferenza per:

12.2.5.1. i Comuni il cui territorio ricade, anche solo parzialmente, nella zona di intervento individuata (ai sensi dell'art.2, co.2, del D.L.140/2023) per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei;

12.2.5.2. (in subordine) Comuni che alla data della manifestazione di interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per l'analisi della CLE che includa l'edificio a cui si riferisce la domanda;

12.2.6. maggiore vulnerabilità strutturale in termini di indice di rischio sismico α ;

12.2.7. maggiore pericolosità sismica in termini di a_g ;

12.2.8. minore valore di β , con $\beta = n_{\text{contr}}/n_{\text{max}}$

dove per ciascun richiedente: n_{contr} è il numero di istanze già destinatarie di contributi a valere sul Fondo di Prevenzione Rischio Sismico e n_{max} è il massimo numero di istanze presentabili di cui al paragrafo 5.2.;

12.2.9. maggior numero di abitanti come risulta dall'ultimo censimento ISTAT.

13. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E CONCESSIONE PROVVISORIA DEL CONTRIBUTO

13.1. L'assegnazione dei contributi verrà effettuata, a cura dell'Ufficio, sulla base dei criteri di ammissibilità e priorità specificati nella presente manifestazione di interesse e nelle Ordinanze, all'esito della seguente procedura (soccorso istruttorio):

13.1.1. per ciascuna istanza per la quale abbia rilevato una o più cause di esclusione, l'Ufficio comunica i motivi che ostano all'inclusione dell'istanza nell'elenco A di quelle ammissibili a contributo;

13.1.2. nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, l'istante può far pervenire all'Ufficio le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

13.1.3. l'Ufficio, concluse le attività istruttorie, redige e pubblica sul BURC, con effetto di notifica a tutti gli interessati, l'elenco delle istanze escluse (elenco B) e quello delle istanze ammissibili a contributo (elenco A), ordinate secondo i criteri di priorità di cui al *paragrafo 12.2.*

13.2. Gli elenchi A e B saranno articolati così come di seguito indicato:

13.2.1. **l'elenco A** (istanze ammissibili a contributo) risulta articolato in:

- **sub – elenco A1:** istanze ammesse a contributo in quanto rientranti nei limiti delle risorse disponibili al momento della redazione dell'elenco;
- **sub – elenco A2:** istanze che, se nulla osta, saranno ammesse a contributo in caso di mancata concessione o di revoca o decadenza di quelle comprese nell'elenco A1 o in caso di incremento delle risorse disponibili, per qualsiasi motivo (anche a seguito di economie di gara degli interventi già ammessi a contributo) intervenuto successivamente alla pubblicazione dell'elenco;

13.2.2. **l'elenco B** (istanze escluse): è costituito dalle istanze per le quali, all'esito del soccorso istruttorio, non sono state rimosse le cause di esclusione di cui al *paragrafo 11.*

13.3. **Con il decreto di approvazione degli elenchi l'Ufficio concede in via provvisoria il contributo** alle istanze dell'elenco A1 e invita i rispettivi comuni (beneficiari) a trasmettere a mezzo pec, entro 10 giorni¹¹ dalla pubblicazione sul BURC del decreto, il disciplinare per la gestione del contributo, redatto secondo gli allegati D1 (Disciplinare nel caso di partecipazione con DIP) o D2 (Disciplinare nel caso di partecipazione con PE o PF), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del Comune. Se il Comune non ottempera a quanto prescritto, decade definitivamente dal beneficio e l'Ufficio procede allo scorrimento degli elenchi attingendo dal sub elenco A2.

¹¹ Nel caso in cui il termine suddetto venga a scadenza in giorno festivo o non lavorativo (sabato e domenica), lo stesso si intende differito al primo giorno successivo lavorativo.

13.4. La Regione si riserva, comunque, di non procedere all'approvazione degli elenchi o, comunque, in generale al perfezionamento delle procedure in presenza di eventuali vincoli derivanti dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica.

14. CONCESSIONE DEFINITIVA DEL CONTRIBUTO

14.1. Ai fini della concessione definitiva del contributo, come meglio precisato in seguito, il Beneficiario è tenuto a rispettare i termini e le condizioni correlati al livello di progettazione con il quale ha partecipato alla procedura (DIP, PF o PE).

14.1.1. Concessione definitiva del contributo in caso di partecipazione con DIP

Il Beneficiario, al quale il contributo è stato concesso in via provvisoria sulla base del DIP, **affida la redazione del PE e/o del PF entro il termine perentorio¹² del 16/09/2024** e comunque, in caso di proroga di detto termine da parte del Dipartimento, entro 6 mesi dalla concessione provvisoria del contributo, trasmettendo all'Ufficio l'atto di affidamento entro i successivi quindici giorni.

Il Beneficiario, entro 6 mesi dall'affidamento del progetto¹³ **è tenuto a trasmettere il PE e relativo atto di validazione**. Il termine è prorogabile solo in presenza di motivate ragioni.

Se il Beneficiario ha rispettato i termini perentori indicati, trasmettendo la documentazione di cui sopra, **l'Ufficio concede in via definitiva il contributo** nella misura eventualmente rimodulata in diminuzione (come specificato al *paragrafo 15*).

14.1.2. Concessione definitiva del contributo in caso di partecipazione con PF o PE

Il Beneficiario al quale il contributo è stato concesso in via provvisoria sulla base del PF o del PE **stipula il contratto di affidamento dei lavori entro il termine perentorio¹⁴ del 16/09/2024** e comunque, in caso di proroga di detto termine da parte del Dipartimento, entro:

- 9 mesi in caso di partecipazione con PE
- 12 mesi in caso di partecipazione con PF¹⁵

a partire dalla concessione provvisoria del contributo, trasmettendolo all'Ufficio entro i successivi quindici giorni; insieme ad esso trasmette anche:

- (nel caso di partecipazione con PE) l'atto di approvazione del Quadro Economico post-gara;
- (nel caso di partecipazione con PF) il PE, con relativo atto di validazione e l'atto di approvazione del Quadro Economico post-gara.

¹² Termine previsto all'art. 19, co.6 dell'Ordinanza n.780/2021.

¹³ Tale termine rettifica quello previsto al *paragrafo 3.2* dell'allegato B "Indirizzi e Criteri" alla D.G.R. n.757/2023, che erroneamente decorreva dalla data di concessione provvisoria anziché da quella di affidamento del progetto.

¹⁴ Termine previsto all'art. 19, co.6 dell'Ordinanza n.780/2021.

¹⁵ I termini indicati (9 mesi in caso di partecipazione con PE e 12 mesi in caso di partecipazione con PF) sono prorogabili solo in presenza di motivate ragioni.

Se il Beneficiario ha rispettato il termine perentorio indicato, trasmettendo la documentazione di cui sopra, **l'Ufficio concede in via definitiva il contributo**, nella misura eventualmente rimodulata in diminuzione (come specificato al *paragrafo 15*).

15. VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO

15.1. Se il contributo è stato concesso al Beneficiario, in via provvisoria, sulla scorta del DIP o del PF, il PE da questi elaborato deve prevedere un QE_{contr} non superiore a quello provvisoriamente concesso. In particolare:

15.1.1. se il PE elaborato contempla declassamento della tipologia di intervento (ad es.: da miglioramento sismico a intervento di rafforzamento locale) rispetto a quanto previsto nel DIP o nel PF, l'importo del contributo concesso viene conseguentemente ricalcolato, in diminuzione, come indicato ai *paragrafi 8 e 9*;

15.1.2. eventuali variazioni migliorative della tipologia di intervento (ad es.: da intervento di rafforzamento locale a miglioramento sismico) non comporteranno una rimodulazione in aumento del contributo concesso in via provvisoria e i maggiori costi restano integralmente a carico del Beneficiario.

15.2. A seguito della concessione del contributo in via definitiva, **le eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta**, da variazioni in riduzione, da voci delle somme a disposizione della stazione appaltante parzialmente o totalmente non utilizzate, ovvero le economie comunque maturate, **restano nella titolarità regionale** (totalmente - in assenza di cofinanziamento - ovvero in quota parte in ragione dell'incidenza del QE_{contr} rispetto al QE_{tot}). Dette economie sono utilizzate:

- (se ciò è compatibile con il rispetto dei termini di cui ai *paragrafi 14.1.1. e 14.1.2.*) per eventuali scorrimenti di graduatoria;
- (alla scadenza di tali termini) per finanziare l'eventuale adeguamento prezzi delle lavorazioni rientranti nel QE_{contr} – laddove consentito dalle vigenti norme – nel limite dei costi convenzionali di cui all'art.15 dell'OCDPC.978/2023, previa richiesta del Beneficiario e comunicazione, da parte dell'Ufficio, al Dipartimento della Protezione Civile.

È esclusa **ogni richiesta di utilizzazione da parte del Beneficiario**.

15.3. Eventuali variazioni in aumento non comporteranno una rimodulazione in aumento del contributo concesso e restano integralmente a carico del Beneficiario.

16. MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE STRATEGICA DEGLI EDIFICI

16.1.I Comuni beneficiari dei contributi dovranno mantenere la funzione strategica degli immobili finanziati con la presente manifestazione d'interesse per almeno **10** anni dall'ultimazione dei lavori.

17. DECADENZA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

17.1.I beneficiari che non rispettano i termini di cui ai *paragrafi 14.1.1. e 14.1.2.*, decadono dal contributo concesso in via provvisoria.

17.2.Concesso il contributo in via definitiva, i beneficiari sono dichiarati decaduti per:

17.2.1.inadempimenti o irregolarità (nel seguito: infrazioni), se gravi o reiterati; tra le infrazioni gravi rientrano, tra l'altro, le **false attestazioni, le frodi e l'attuazione dell'intervento in sostanziale difformità dalle modalità, dai contenuti e dalle finalità originariamente previste;**

17.2.2. mancato mantenimento della funzione strategica di cui al *paragrafo 16;*

17.2.3.(nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione) mancato rispetto del divieto di ricostruzione nel sito originario. Tale divieto è riferito alla realizzazione di:

- edifici strategici;
- edifici rilevanti (salvo che la realizzazione di questi ultimi garantisca un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza).

17.3.Concesso il contributo in via definitiva, per le infrazioni non gravi (si veda il *paragrafo 6* del Disciplinare per la gestione del contributo), dalla seconda alla quinta, l'Ufficio applica una **penalizzazione** ai beneficiari, per ogni infrazione, mediante una **decurtazione pari all'1% del contributo** definitivamente concesso. Le decurtazioni sono applicate in occasione della prima liquidazione utile. Alla sesta infrazione il Beneficiario **decade dal contributo**.

17.4.I beneficiari dichiarati decaduti restituiscono le somme ricevute.

18. GESTIONE DEL CONTRIBUTO E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

18.1.Per quanto non previsto dalla presente manifestazione di interesse, si rinvia al disciplinare per la gestione del contributo:

- allegato D1: Modello del Disciplinare per la gestione del contributo nel caso di partecipazione con DIP;
- allegato D2: Modello del Disciplinare per la gestione del contributo nel caso di partecipazione con PF o PE.

19. FORO COMPETENTE

19.1. Per controversie scaturenti dal rispetto del presente atto il foro competente è il Tribunale di Napoli.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

20.1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e s.m.i., si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun partecipante alla presente procedura nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti al presente avviso. Titolare del trattamento è Giunta Regionale della Campania. Soggetto delegato al trattamento è l'Ufficio di *Staff 91 Funzioni di supporto tecnico-operativo della D.G. 50.18*.

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.1. Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., i Responsabili del Procedimento sono l'ing. Antonio Iasevoli e l'ing. Salvatore Palma, funzionari in servizio presso la Direzione Generale 50-18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – *Staff 91 Funzioni di supporto tecnico-operativo* – tel. 081.7963346/57 - pec: **staff.501891@pec.regione.campania.it**. Eventuali quesiti possono essere inoltrati esclusivamente via p.e.c. all'indirizzo su indicato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del 10° giorno successivo¹⁶ alla pubblicazione della presente manifestazione di interesse sul B.U.R.C. L'Ufficio non fornirà risposte ai singoli quesiti ma provvederà a rielaborarli o raggrupparli, per tematica, nelle FAQ che saranno pubblicate sul sito dei LLPP (<http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/>), nell'Area Tematica Rischio Sismico-Interventi su edifici strategici, raggiungibile al seguente link: http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=118&Itemid=124.

22. CLAUSOLA DI RINVIO

22.1. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si rinvia a quanto disposto dalle Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile citate in premessa, dalla D.G.R. n.757/2023 e dagli allegati alla presente manifestazione di interesse.

Il Dirigente dello Staff 50.18.91

Ing. Sergio Caiazza

¹⁶ Nel caso in cui il termine suddetto venga a scadenza in giorno festivo o non lavorativo (sabato e domenica), lo stesso si intende differito al primo giorno successivo lavorativo.

ALLEGATI:

- ALL. A – Comuni della Campania con accelerazione al suolo $a_g \geq 0,125g$ (estratto dall'All. 7 OCDPC n. 780/2021);
- ALL. B1 – Modello di Istanza di partecipazione;
- ALL. B2 – Modello di delega alla sottoscrizione digitale e alla presentazione delle istanze di partecipazione;
- ALL. C – Schema di relazione di sintesi del progetto;
- ALL. D1 – Modello del Disciplinare per la gestione del contributo nel caso di partecipazione con DIP e relativi allegati;
- ALL. D2 – Modello del Disciplinare per la gestione del contributo nel caso di partecipazione con PF o PE e relativi allegati;
- ALL. E – Informativa trattamento dati.